

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

VIA A. PEYRON, 13 - 10143 TORINO (TO)

Prot. n. 1001/18

Torino, 07 dicembre 2018

Ill.mo Signor Sindaco
del **Comune di Lanzo T.se**
sindaco@comune.lanzotorinese.to.it

Spett.le **Comune di Lanzo T.se**
Ufficio Tecnico
c.a. **R.U.P. DEL SETTORE TECNICO LLPP**
Geom. Vincenzo PUGLIESE
llpp@comune.lanzotorinese.to.it

Agli iscritti dell'**Ordine dei Geologi del Piemonte**
Loro PEC

Spett.li **Ordini Regionali dei Geologi**
Loro PEC

Spett.le **Consiglio Nazionale dei Geologi**
cng@epap.sicurezzapostale.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA STATALE SITA IN LANZO T.SE VIA VITTORIO VENETO N. 2 "Prestazione di Servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 Art. 36, comma 2, del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

Con riferimento alla procedura in oggetto, i cui termini scadono in data 11/12/2018, a seguito di segnalazione, lo scrivente Ordine dei Geologi del Piemonte ha visionato gli atti relativi alla procedura di cui in epigrafe. Nel procedere all'indagine di mercato è necessario che la Stazione Appaltante rispetti le prescrizioni normative ed in particolare, nel caso segnalato, occorre precisare che:

1. Il contenuto dell'avviso esplorativo, venendo meno agli obblighi di legge, riporta esclusivamente il compenso complessivo destinato alle prestazioni professionali, e non è accompagnato da esplicitazione delle modalità di calcolo utilizzate per il calcolo del corrispettivo a base di gara (Importo indicativo presunto dell'affidamento onnicomprensivo, soggetto a ribasso: € 20.000,00 per tutte le prestazioni indicate in precedenza; tale importo è da intendersi a corpo e pertanto fisso e invariabile...) impedendone la possibilità di verifica sulla correttezza del calcolo secondo i parametri indicati nel **D.M. 143/2013**. Deve essere data, infatti, evidenza del calcolo dell'onorario professionale, come statuito dall'art. 14 del "Correttivo Appalti" (**D. Lgs. 56/2017**), che ha modificato l'art. 24 comma 8 del "Codice Appalti" (**D. Lgs. 50/2016**), rendendo obbligatorio il riferimento al "**D.M. 143/2013 - Decreto Parametri**" (**D.M. Giustizia 17.06.2016**) da parte della Stazione Appaltante, per la determinazione dei corrispettivi.
2. Le prestazioni professionali richieste non possono essere nella maniera più assoluta comprensive delle indagini, essendo i corrispettivi indicati nei decreti riferiti alle sole prestazioni di tipo professionale.

Più specificatamente, per quanto rilevato di cui al punto 2, si osserva che:

- l'avviso esplorativo per il conferimento dell'incarico professionale, comprende la prestazione professionale del geologo, come esplicitamente evidenziato nella descrizione delle prestazioni da espletare in diverse fasi: nella fattispecie (pag. 2 dell'avviso), infatti, la fase 1 (professionale) "è comprensiva, e pertanto a totale carico del soggetto affidatario, delle indagini di carattere geologico, geotecnico, idrologico, ecc...., con stesura di relazione geologica finale (prestazione del Geologo, in associazione temporanea, per cui non è ammesso il subappalto); analogamente sono comprese eventuali indagini MASW e sondaggi geognostici (subappaltabili).

Nel premettere che ai sensi del **D.M. 17/01/2018 (NTC-2018)** *in funzione del tipo di opera, di intervento e della complessità del contesto geologico nel quale si inserisce l'opera, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico*, si specifica non derogabili e, pertanto, non solamente *eventuali*, si fa presente che il corrispettivo della prestazione professionale non deve comprendere le indagini propedeutiche alla relazione geologica, che rientrano in attività d'impresa e non nell'attività professionale (prestazione intellettuale). È lo stesso Comune appaltante, infatti, a dichiarare implicitamente non solo la commistione fra attività professionale e di impresa, bensì esplicitamente, la ricomprensione, nel corrispettivo presunto soggetto a ribasso, degli oneri da sostenere per le indagini (geognostiche) (che della relazione geologica costituiscono presupposto indefettibile ed insurrogabile) che non risultano formare una voce a sé stante con definita, separata quantificazione del dovuto compenso economico.

Queste ultime (le indagini) dovrebbero essere, invece, definite in dettaglio, quantificati i relativi costi e computati a parte (in aggiunta al valore dei servizi professionali) esprimendo esplicitamente, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 1 della **L.R. 18/1984**¹, l'importo determinato mediante l'applicazione delle voci unitarie del prezzario regionale del Piemonte, da considerarsi prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni.

- Per quanto attiene la **Relazione Geologica**, si rileva che questa è da considerarsi a tutti gli effetti una relazione specialistica, ai sensi degli artt. 23 e 31, comma 1 e 8 del **Dlgs 18 aprile 2016 n. 50**, e che il geologo ne è il progettista responsabile; rappresentando, pertanto, le indagini geologiche lo strumento mediante il quale il geologo definisce il quadro delle compatibilità geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, espresse tramite la modellazione geologica, ed esercita concretamente la sua responsabilità professionale, la loro progettazione e programmazione deve essere in capo al geologo stesso (inteso nella fattispecie come progettista, per la parte geologica) e non di terzi che sono estranei al processo di costruzione del MODELLO GEOLOGICO e della conseguente assunzione di responsabilità.

Si osserva, altresì, che tra le prestazioni del geologo non figura la **Relazione Geotecnica** (caratterizzazione geotecnica), per la quale sono previste specifiche indagini geotecniche (pianificate e programmate dal progettista geotecnico) e della quale ai sensi del **§ 3.2.2 del D.M. 17/01/2018** l'analisi di risposta sismica locale è parte integrante.

¹ il prezzario di riferimento della Regione Piemonte, a partire dall'anno 2000, si propone come strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, da considerare come base di riferimento per l'elaborazione dei documenti progettuali e la conseguente definizione dell'importo da porre a base d'appalto, nonché per la valutazione in ordine all'anomalia delle offerte. A conferma di ciò la normativa in materia di appalti pubblici, **D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** (di seguito denominato "Codice"), ha previsto, al comma 7 dell'articolo 23 ("Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi") relativo alla progettazione definitiva per lavori, servizi e forniture, l'utilizzo dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione. Tutte le Stazioni appaltanti, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera o) del Codice, sono tenute ad utilizzare i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i fini di cui all'articolo 23 commi 7, 8 e 16.

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Conseguentemente, la stazione appaltante dovrà prevedere: a) uno specifico bando di gara per le indagini solo a seguito dell'affidamento dell'incarico all'affidatario e dell'approntamento del programma delle indagini e prove stesse da parte del geologo facente parte l'associazione temporanea; b) tempistiche adeguate all'effettuazione dello studio geologico e redazione della **Relazione Geologica e Relazione Geotecnica** da parte del geologo sulla base dei risultati delle indagini geologiche e geotecniche.

Rimanendo pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una stesura corretta del futuro avviso e conseguente invito, l'**Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte**, in persona del **Presidente** legale rappresentante p.t., **dott. geol. Giovanni Capulli**,

INVITA

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare o annullare, in autotutela, l'avviso di cui all'oggetto apportando le modifiche **necessarie a garantire il rispetto della normativa, tenendo conto delle considerazioni sopra indicate**, con riapertura di congrui termini.

Nel contempo, con la presente si procede

A DIFFIDARE

gli iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte a trasmettere la manifestazione di interesse a presentare offerta al suddetto avviso esplorativo ovvero al ritiro della stessa qualora già trasmesso ovvero al partecipare successivamente all'offerta stessa, fintanto che la stazione appaltante non apporti le modifiche ed integrazioni **necessarie a garantire il rispetto della normativa, avvisando che il mancato rispetto della medesima diffida comporterà per l'iscritto la segnalazione per l'avvio di procedimento disciplinare**.

Si trasmette, infine, la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi ed a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi diversi da quello del Piemonte per le opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale, a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Con avvertimento che nel caso di mancato riscontro da parte del Comune e/o del persistere nell'illegittimità, ci si troverà inevitabilmente nella condizione di dover procedere alla **segnalazione all'ANAC della fattispecie e dei vizi di illegittimità da cui risulta inficiata la procedura**, nonché alla tutela, anche in via giurisdizionale, degli interessi e diritti sia della categoria sia del bene pubblico.

Confidando, dunque, nel tempestivo esercizio da parte del Comune dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si manifesta la disponibilità di codesto Ordine ad un confronto tecnico-giuridico.

Distinti saluti.

Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Piemonte

IL PRESIDENTE

(dott. Geol. Giovanni CAPULLI)

